REGOLAMENTO (CE) N. 3184/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2064/92 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/93 (4), i produttori di legumi da granella devono presentare una domanda di aiuto entro un termine fissato dalla Comunità, in modo che gli Stati membri possano effettuare i necessari controlli prima del raccolto ; che la perdita del beneficio dell'aiuto in caso di superamento, per un periodo minimo, del termine di presentazione delle domande appare una sanzione sproporzionata per i produttori ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2353/89 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell'1 % per ogni giorno feriale di ritardo dell'importo dell'aiuto assegnato della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 20 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 47.
(3) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.
(4) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 16.